FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DecretoMonocratico/0003/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0030/CFA/2026-2027
Registro procedimenti n. 0032/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

Visto il reclamo n. 0030/CFA/2026-2027 proposto dalla società A.S.D. San Marino Calcio in data 25 settembre 2026;
Visto il reclamo n. 0032/CFA/2026-2027 proposto dal sig. Emiliano Montanari in data 25 settembre 2026;
Considerato che i suddetti reclami sono stati entrambi presentati avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare n. 0054/TFN-SD/2026-2027 del 21 settembre 2026;
Considerato che la società A.S.D. San Marino Calcio ha proposto istanza cautelare a mezzo della quale ha chiesto " *che la Corte, ove non ritenga di definire il reclamo con immediatezza, sospenda l'efficacia della decisione impugnata almeno limitatamente ai punti di penalizzazione eccedenti l'unità, e fissi l'udienza di discussione nel più breve termine*";
Considerato inoltre che anche il sig. Emiliano Montanari ha proposto istanza cautelare per chiedere " *che la Corte, ove non ritenga di definire il reclamo con immediatezza, sospenda l'efficacia della decisione impugnata almeno per la parte dell'inibizione eccedente i sei mesi, e fissi l'udienza di discussione nel più breve termine",* chiedendo inoltre la *"riunione al reclamo proposto dalla A.S.D. San Marino Calcio avverso la medesima decisione*";
Visto l'art. 103, comma 2, CGS, che prevede la facoltà del Presidente di abbreviare, per giusti motivi, il termine intercorrente tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte federale d'appello, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa;
Ritenuto che in questa sede, l'interesse dei reclamanti A.S.D. San Marino Calcio e sig. Emiliano Montanari appare adeguatamente tutelato mediante la fissazione dell'udienza di merito,

DECRETA

E' disposta la riunione dei reclami n. 0030/CFA/2026-2027 e n. 0032/CFA/2026-2027.

E' disposta l'abbreviazione a 10 giorni del termine di cui all'art. 103, comma 2, CGS.

La relativa udienza è fissata, avanti la Prima sezione, per il giorno 8 ottobre 2026, alle ore 11.00, in videoconferenza.

Dispone la comunicazione del presente decreto alle parti con posta elettronica certificata.

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce